



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 del 12/03/2020

OGGETTO: contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019", applicazione disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020 relativamente alle aree mercatali - modalità di svolgimento delle operazioni di vendita

IL SINDACO

Premesso che nella giornata del Sabato è previsto lo svolgimento del mercato settimanale sulla comunale piazza Einaudi;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

richiamato il DPCM 11 marzo 2020 nella parte in cui all'art. 1 comma 1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono chiusi i mercati, **salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, per il periodo dal 12 marzo 2020 a tutto il 25 marzo 2020**, fatte salve successive nuove disposizioni in materia;

attesa la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'Art. 50 del D. Lgs 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

considerata pertanto la disposizione normativa contenuta nel sopra citato DPCM che ribadisce **non rientrano nelle attività sospese** le attività di vendita di generi alimentari sulle aree mercatali, si stabilirà di concerto con la Polizia locale la ricollocazione temporanea dei banchi di vendita Alimentari, sull'area mercatale, al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. Q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 50 comma 5 D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Gli operatori il commercio su aree pubbliche, **settore alimentare**, potranno essere ricollocati sull'area mercatale ad una distanza minima di 5 mt, ed in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 dovranno in ogni caso garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt tra i soggetti fruitori del servizio e gli esercenti medesimi;

DEMANDA

La polizia locale, a garantire il corretto svolgimento delle operazioni commerciali sull'area mercatale ed eventualmente, qualora necessario, contingentando l'accesso all'area mercatale medesima per tutto il periodo indicato nel citato DPCM 11 marzo 2020

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Vinovo.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 C.P.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;
- Ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

La Loggia, li 12/03/2020

IL SINDACO
(ROMANO dott. Domenico)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo pretorio dal _____ al _____
REG. PUBBL. N _____ e, contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.

La Loggia, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO